



# **CITTÀ DI FARA IN SABINA**

Provincia di Rieti

ORIGINALE

N. Registro Generale 1004 del 28.07.2020

SETTORE I

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE**

N. Registro di Settore 160 del 28.07.2020

**Cronologico Albo n°\_1200/2020**

Oggetto: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO IN VARIANTE AL PROVVEDIMENTO UNICO N. 5 DEL 17.04.2019, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 160/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO - LOTTO: L16+L18+L19.



# CITTA' DI FARA IN SABINA

Provincia di Rieti

SETTORE I

Proposta n. 1214 del 28.07.2020

**Oggetto: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO IN VARIANTE AL  
PROVVEDIMENTO UNICO N. 5 del 17.04.2019, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL  
D.P.R. N. 160/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO INSEDIAMENTO  
LOGISTICO - LOTTO: L16+L18+L19.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 18/7/2016 con la quale è stata deliberata la razionalizzazione della struttura organizzativa comunale;

**VISTO** il Decreto del Commissario Prefettizio n° 1 del 24.06.2020 con il quale è stata nominata la Dott.ssa Paola Oro responsabile del 1° Settore "Contenzioso, Coperture assicurative, SUAP, Commercio, Pubblica istruzione, Farmacia Comunale, Patrimonio, Partecipate (parte giuridica)", ai sensi degli artt. 50, 109 e 110 del D.Lgs n° 267/2000;

**VISTO** il Piano Regolatore Generale Consortile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, approvato con Deliberazione del C.R. n. 171 del 25.02.2004 pubblicato sul B.U.R.L. n. 14 del 20.05.2004, S.O. n. 1, e successiva Variante approvata con Deliberazione del C.R. n. 62 del 13.03.2009 pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 21.04.2009, S.O. n. 61 - errata corrige B.U.R.L. n. 4 del 28.01.2012, e Variante alla N.T.A. approvata con Deliberazione del C.R. n. 13 del 26.10.2016 pubblicata sul B.U.R.L. n. 98 del 09.12.2016, S.O. n. 2;

**RICHIAMATO** il provvedimento n. 5 del 17.04.2019 "PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 160/10, PER LA REALIZZAZIONE DI UN



“NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO”, ALL’INTERNO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSORTILE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI SULL’AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO N. 25 E 26, ED INDIVIDUATA AI LOTTI N. L16, L18 ED L19, CLASSIFICATA COME ZONA “INDUSTRIALE” DISCIPLINATA DALL’ART. 16 DELLE RELATIVE N.T.A.”;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Settore I n. Registro Generale n. 336 del 04.03.2020, con la quale è stata effettuata la “ Voltura del Provvedimento Autorizzativo Unico n. 5 del 17.04.2019 ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, per la realizzazione di un Nuovo Insedimento Logistico all’interno del Piano Regolatore Generale Consortile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, sull’area distinta al Catasto al foglio n. 25 e 26 ed individuata ai Lotti L16, L18, L19, classificata come “Zona Industriale” disciplinata dall’art. 16 delle relative N.T.A.

**VISTA** l’istanza presentata telematicamente all’Ufficio SUAP di questo Comune in data 18.02.2020 e in data 27.02.2020, acquisite al prot. n. 5111/2020 e prot. n. 4624/2020, e successiva integrazione prot. 5623/2020, dall’Arch. Fabrizio Miluzzo, giusta delega conferita dal Dott. Massimiliano Bernes, nato a Milano (MI) il 24.04.1974, in qualità di rappresentante legale della Società AEW Ciloger - sede secondaria italiana delegata a sua volta da AEW s.a.r.l., con sede legale in Luxembourg, Allée Sheffer giusto atto stipulato in data 17.12.2019 con il n. 5855/4092, finalizzata all’ottenimento del PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO IN VARIANTE ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, per la realizzazione di un “NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO” all’interno del Piano Regolatore Generale Consortile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti sull’area distinta in catasto al Foglio n. 25 Particella n. 401 ed al Foglio n. 26 Particelle n. 308 e 311, classificata come zona “industriale” disciplinata dall’art. 16 delle relative N.T.A. - LOTTO: L16+L18+L19, rilasciato all’Ing. Giuliano Mantagnini, in qualità di legale rappresentante della società Parco Industriale della Sabina S.p.A., con sede legale in Via degli Agresti n. 6, 40123 Bologna;

**VISTA** la nota protocollo n. 5630 del 10.03.2020, con la quale lo Sportello SUAP del Comune di Fara in Sabina trasmetteva la documentazione pervenuta ed acquisita al prot. n. 4624 del 27.02.202, al fine di indire la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’ art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, e quindi rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della C.D.S. di cui sopra;



**VISTO** il Parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti – prot. 4106-P del 20.03.2020, acquisito al protocollo SUAP n. 6200 del 20.03.2020, riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il Parere favorevole con precisazioni, espresso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando Vigili del fuoco di Rieti – prot. n. 3205 del 03.04.2020, acquisito al protocollo SUAP n. 6941 del 03.04.2020, riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il Parere favorevole di conformità Urbanistico Edilizia n. 15 prot. n. 12161 del 03.06.2020 espresso dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Fara in Sabina, riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, prot. 31535 del 03.06.2020, acquisito al prot. SUAP n. 12661 del 10.06.2020, riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** la nota prot. n. 13016 del 16.06.2020 con la quale il SUAP comunale comunicava agli Enti, il nuovo termine perentorio entro il quale, le amministrazioni coinvolte, dovevano rendere le proprie determinazioni, in riferimento agli articoli 103 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, relativi alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19;

**VISTO** il Riscontro e la presa d'atto delle dichiarazioni espresse in merito all'autorizzazione paesaggistica, inviato all'Ufficio SUAP, dal Settore di Pianificazione ed assetto del Territorio – Ufficio di Tutela paesaggistica del Comune di Fara in Sabina prot. n. 15320 del 16.07.2020, riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** la conferma di parere favorevole prot. 2803 del 20.07.2020, prot. SUAP n. 15805 del 22.07.2020, relativa al parere espresso dal Responsabile del Procedimento del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti n° 24/19 del 07.11.2019, allegato alla conferma stessa, con le condizioni e le raccomandazioni in esso riportate, allegati entrambi al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, prot. 37778 del 07.07.2020, acquisito al prot. SUAP n. 16446 del 28.07.2020, riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale

**VISTO** lo strumento urbanistico generale ed il Regolamento Edilizio Comunale vigenti;

**VISTO** il D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380 e s.m.i. , recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**VISTO** il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”;

### ***DETERMINA LA CONCLUSIONE POSITIVA***

Del Procedimento in oggetto finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 per la “ Realizzazione di nuovo insediamento Logistico – Lotto L16+L18+L19 all’interno del Piano Regolatore Generale Consortile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti sull’area distinta in catasto al foglio n. 25 e 26, ed individuata ai lotti n. 116, 118 ed 119, classificata come zona “INDUSTRIALE” disciplinata dall’art. 16 delle relative N.T.A.”, dando atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito del procedimento stesso, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e decorrono dalla data di comunicazione della presente.

### ***RILASCI***

fatti salvi diritti di terzi al Dott. Massimiliano Bernes, nato a Milano (MI) il 24.04.1974, in qualità di rappresentante legale della Società AEW Ciloger - sede secondaria italiana delegata a sua volta da AEW s.a.r.l., con sede legale in Luxembourg, Allée Sheffer, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 160/2010:

### **PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 5 DEL 28.07.2020**

***in variante al Provvedimento Autorizzativo Unico n. 5 del 17.04.2019***

per la “Realizzazione di un “NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO” all’interno del Piano Regolatore Generale Consortile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti sull’area distinta in catasto al Foglio n. 25 Particella n. 401 ed al Foglio n. 26 Particelle n. 308 e 311, classificata come zona “industriale” disciplinata dall’art. 16 delle relative N.T.A. - LOTTO: L16+L18+L19. Del presente atto fanno parte integrante e sostanziale tutti gli atti, materialmente allegati, richiamati in premessa.

### **AVVERTENDO**

Il rilascio del presente atto si riferisce esclusivamente alle opere richieste ed evidenziate negli elaborati progettuali e non costituisce sanatoria o presa d'atto di eventuali stati di fatto esistenti abusivamente.

Nell'esecuzione dei lavori autorizzati dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni dettate negli atti istruttori e pareri allegati al presente provvedimento ed in conformità alle norme vigenti in materia urbanistica, sanitaria, di tutela ambientale e di sicurezza sul lavoro, con l'avvertenza che il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non previamente autorizzate nonché negli altri casi previste dalle vigenti disposizioni normative, per cui ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base realizzate dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.

### **CONDIZIONI GENERALI**

Il presente atto, che, ove ne ricorrano i presupposti, costituisce altresì Permesso di Costruire dovrà essere esibito, a richiesta, ai titolari del potere di vigilanza edilizia e/o urbanistica; gli estremi devono essere indicati sul cartello del cantiere, come previsto dalla normativa vigente;

Ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del D.P.R. n.380 del 06.06.2001:

- Il termine per l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo edilizio, e quindi entro la data del **28.07.2021** si dovrà comunicare l'inizio dei lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali, pena la decadenza del titolo stesso;
- Il termine di ultimazione lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare **anni tre dall'inizio dei lavori**;
- Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita e i lavori eseguiti dopo la scadenza saranno considerati abusivi a tutti gli effetti;
- Qualora i lavori non siano terminati entro il termine stabilito, il titolare del Titolo abilitativo edilizio deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo Titolo abilitativo edilizio per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante S.C.I.A. o D.I.A. ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001.
- Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve trasmettere al Comune, ai sensi dell'articolo 90, comma 9 lett. c) del D.Lvo 9 aprile 2008, n. 81, la seguente documentazione dell'impresa esecutrice dei lavori:

- Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice e dei lavori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato;
- Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori con l'indicazione dell'organico medio dell'anno, distinto per qualifica e del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- Un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, ovvero dalle Casse Edili che abbiano stipulato una convenzione con i predetti istituti per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

Si rende noto che in assenza della presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. - (che non può essere sostituito da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), verrà emanato un provvedimento di SOSPENSIONE del Titolo abilitativo edilizio, e pertanto i lavori eventualmente iniziati sono da considerare abusivi.

Il titolare del presente provvedimento autorizzativo è tenuto all'osservanza delle norme, prescrizioni e adempimenti contenuti nelle leggi, regolamenti e disposizioni nazionali, regionali e locali vigenti in materia, con riguardo a:

- D.P.R. n. 380/2001, Capo IV, Parte II, delle prescrizioni del D.M. 14.01.2008 e del Regolamento Regionale 07.02.2012, n. 2, nonché delle altre norme legislative e regolamentari in materia antisismica;
- D.P.R. n. 151/2011, nonché delle altre norme legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi;
- D.L. n. 152/2006 e s.m.i., nonché dei relativi regolamenti di applicazione in materia ambientale;
- Legge n. 13/1989 e s.m.i., nonché dei relativi regolamenti di applicazione in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- Legge n. 10/1991 e s.m.i., nonché dei relativi regolamenti di applicazione in materia di efficienza energetica in edilizia e certificazione energetica degli edifici;
- Legge n. 447/1995 e s.m.i., nonché dei relativi regolamenti di applicazione in materia di inquinamento acustico.

Copia dei provvedimenti rilasciati dagli Uffici e dagli Enti competenti, dovranno essere tempestivamente trasmessi al S.U.A.P. comunale.

Dovrà essere altresì comunicata dal titolare la data di ultimazione dei lavori, unitamente alle eventuali varianti minori di cui all'articolo 23, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001; e richiesto al

Comune, entro 15 giorni dall'ultimazione, il Certificato di Agibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 ovvero per l'avvio dell'attività potrà farsi ricorso alla procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. 160/2010, ferma restando la normativa applicabile in materia di cantieri e impianti tecnici.

### **CONDIZIONI SPECIALI**

- Il presente Provvedimento Autorizzativo Unico è rilasciato a condizione che siano osservate le prescrizioni, le raccomandazioni e le condizioni riportate nei pareri e nei nulla osta richiamati in premessa, ed allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- In particolare, così come prescritto nel parere favorevole condizionato espresso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando Vigili del fuoco di Rieti – prot. n. 3205 del 03.04.2020: Il soggetto subentrante, deve effettuare la voltura del fascicolo antincendio, in quanto il parere espresso è a favore del Presidente del Parco Industriale della Sabina, e procedere con l'asseverazione delle modifiche previste, al momento della presentazione della SCIA antincendio; laddove previsto dalla normativa vigente, sarà necessario procedere alla voltura dei titoli acquisiti, in merito al procedimento in oggetto;
- Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06, “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”, e che il rilascio dell'autorizzazione viene dato al titolare dello scarico (art. 124 D.Lgs. n. 152/06 comma 2);
- Il Titolo abilitativo edilizio costituisce titolo per la realizzazione delle opere e non atto di autorizzazione allo scarico, che dovrà essere invece richiesta prima della ultimazione dei lavori;
- L'autorizzazione allo scarico dovrà essere quindi presentata unitamente alla documentazione necessaria all'ottenimento dell'agibilità, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.

---

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

La presente determinazione va pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione viene redatta in quattro (4) originali, di cui: uno per la Segreteria, uno per l'ufficio S.U.A.P., uno per lo S.U.E. ed uno l'istante.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

**Il Responsabile del Settore**

**DOTT.SSA PAOLA ORO**



A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name and the official stamp.



PROT. 6200 del 20.03.2020

1



Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Frosinone, Latina e Rieti  
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

MIBACT | SABAP-LAZ | 20/03/2020 | 0004106-P

AI CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA DI RIETI  
Via dell'Elettronica, s.n.c. 02100 - Rieti  
info@pec.consortzioindustriale.com

AI COMUNE DI FARA IN SABINA  
SETTORE PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO  
Ufficio di Tutela Paesaggistica a.valenzi@farainsabina.gov.it

All'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE  
Dipartimento di Prevenzione  
Via del Terminillo, 42 02100 - Rieti  
asl.rieti@pec.it,  
dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it

AI MINISTRO DELL'INTERNO  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rieti  
Ufficio Prevenzione Incendi  
Via Sacchetti Sassetti, s.n.c. 02100 - Rieti  
com.rieti@cert.vigilifuoco.it

AI COMUNE DI FARA IN SABINA  
Sportello Unico per l'Edilizia  
Via Santa Maria in Casello, 30 02032 - Fara in Sabina (RI)  
urbanistica@farainsabina.gov.it

Ai soggetti nei confronti dei quali  
il provvedimento finale è destinato  
a produrre effetti diretti:

Al Sig. **MASSIMILIANO BERNES**  
R.L. Società AEW Ciloger -  
delegata a sua volta da AEW S.a.r.l.  
studiomdmsrl@pec.it

All'Arch. **FABRIZIO MILUZZO**  
studiomdmsrl@pec.it

**OGGETTO:** RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 160/2010, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO - **LOTTO: L16+L18+L19.** INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA DI CUI ALL'ART. 14-BIS, COMMA 2 DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990 E SS.MM.II.



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti  
Via Pompeo Magno 2. 00192 ROMA tel. 063265961; fax 063214447  
PEC: [mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it) e-mail: [sabap-laz@beniculturali.it](mailto:sabap-laz@beniculturali.it)

Risposta a nota ns. prot. 3736 del 11/03/2020

Ns. protocollo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cl. (classifica) \_\_\_\_\_

In merito alla Vs. istanza acquisita agli atti in data 11/03/2020 (prot. n. 3736) riguardante la variante per la "Realizzazione di nuovo insediamento logistico con annessi uffici amministrativi. lotto L16 + L18 + L19 in frazione Passo Corese, Comune di Fara in Sabina (RI)" distinto in catasto al Foglio n. 25 Particella n. 401 ed al Foglio n. 26 Particelle n. 308 e 311, classificata come zona "industriale" disciplinata dall'art. 16 delle relative N.T.A.;

VISTO che l'area oggetto dell'intervento ricade in Tav. A del PTPR all'interno del "Paesaggio Agrario di valore";

VISTO che in Tav. B l'area è esclusa da vincoli e ricade solo marginalmente in prossimità dei "beni puntuali diffusi, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 metri";

CONSIDERATO che, in merito al vincolo archeologico, il lotto in esame è stato precedentemente svincolato con autorizzazione n° 15023 del 20/11/2018;

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati giunti a corredo della presente domanda, vista la completezza degli stessi, esprime **PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:**

- Sia effettuata un'adeguata sistemazione paesaggistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi, con piantumazioni di alberature tipiche della zona;
- Siano effettuati interventi di rinaturalizzazione delle aree interessate dai lavori;

Fatte salve le risultanze dei saggi archeologici eseguiti, si rammenta l'obbligo di segnalare eventuali rinvenimenti suscettibili di valutazione archeologica come disposto dall'art. 90 D. Lgs. 42/2004.

Confidando nel pieno recepimento di quanto sopra espresso, si rimane comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e delucidazione.

Il funzionario architetto  
**Arch. Lorenzo Mattone**

*Lorenzo Mattone*

La Soprintendente  
**Dott.ssa Paola Refice**

*Paola Refice*



PROT 6941  
del 03.06.2020

dipvvf.COM-RI.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0003205.03-04-2020.h.12:37



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO VIGILI DEL FUOCO  
RIETI

- A Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Paola Oro  
[p.oro@farainsabina.gov.it](mailto:p.oro@farainsabina.gov.it)
- Al Suap Comune di Fara in Sabina  
[suap@pec.farainsabina.gov.it](mailto:suap@pec.farainsabina.gov.it)
- Al Sig. MASSIMILIANO BERNES R.L.  
Società AEW Ciloger - S.a.r.l.  
[studiomdmsrl@pec.it](mailto:studiomdmsrl@pec.it)
- All' Arch. FABRIZIO MILUZZO  
[studiomdmsrl@pec.it](mailto:studiomdmsrl@pec.it)

**Oggetto:** RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO IN  
VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 160/2010, PER LA  
REALIZZAZIONE DI NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO -  
LOTTO: L16+L18+L19. TRASMISSIONE RICHIESTE DI  
INTEGRAZIONI. Rif. Nota 6595 del 30.03.2020 "SUAP008 - LOTTO:  
L16+L18+L19"

In riferimento al provvedimento in oggetto lo scrivente Comando prende atto delle variazioni consistenti nella rotazione del layout di progetto e dichiarate dal tecnico, P.I. Roberto Carmassi, come di "non aggravio del rischio" ai fini del procedimento di prevenzione incendi di cui al DPR 151/11.

Resta inteso che tali modifiche andranno asseverate all'atto della presentazione della Scia Antincendio secondo le modalità previste dal citato Decreto e dal DM 07/08/2012.

Si coglie l'occasione per evidenziare che il parere emesso in data 21/02/2019 prot. n° 1668 è a favore del Presidente del parco industriale della Sabina e pertanto il subentrante dovrà effettuare la voltura del fascicolo antincendio secondo le procedure in suo.

Il funzionario istruttore  
(arch. Raffaele Sebastiani)

IL COMANDANTE  
Ing. Paolo MARIANTONI  
(Firmato digitalmente ai sensi di legge)

3



# CITTÀ DI FARA IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

Partita I.V.A. 102420577 via S. Maria in Castello, 12 Tel. 0765/27791 Fax277057

SETTORE PIANIFICAZIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO  
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Pratica Edilizia n.  
**74/2018**

## Parere

N. **15/2018**  
del **12161**  
prot. **03.06.2020**

## PARERE DI CONFORMITÀ URBANISTICO EDILIZIA

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la nota del SUAP del 10.03.2020 prot. 5630 di indizione di Conferenza di Servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990, a seguito dell'istanza presentata al S.U.A.P. comunale in data 27.02.2020 ed acquisita al prot. 4624 dall'Arch. Fabrizio Miluzzo, giusta delega conferita dal Dott. Massimiliano Bernes, nato a Milano (MI) il 24.04.1974, in qualità di rappresentante legale della Società AEW Ciloger - sede secondaria italiana delegata a sua volta da AEW s.a.r.l., per l'approvazione del progetto di variante al Provvedimento Autorizzativo Unico n. 5 del 17.04.2019 rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/10, per la realizzazione di un "NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO", all'interno del Piano Regolatore Generale Consortile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti sull'area distinta in catasto al Foglio n. 25 Particella n. 401 ed al Foglio n. 26 Particelle n. 308 e 311, classificata come zona "industriale" disciplinata dall'art. 16 delle relative N.T.A. - LOTTO: L16+L18+L19, rilasciato all'Ing. Giuliano Mantagnini, in qualità di legale rappresentante della società Parco Industriale della Sabina S.p.A., con sede legale in Via degli Agresti n. 6, 40123 Bologna.

Visto il Piano Regolatore Generale Consortile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, approvato con Deliberazione del C.R. n. 171 del 25.02.2004 pubblicato sul B.U.R.L. n. 14 del 20.05.2004, S.O. n. 1, e successiva Variante approvata con Deliberazione del C.R. n. 62 del 13.03.2009 pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 21.04.2009, S.O. n. 61 - errata corrige B.U.R.L. n. 4 del 28.01.2012, e Variante alla N.T.A. approvata con Deliberazione del C.R. n. 13 del 26.10.2016 pubblicata sul B.U.R.L. n. 98 del 09.12.2016, S.O. n. 2.

Visti gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Antonio Schinardi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza con il n. 618, con studio in Viale dell'Industria n. 19F - 29015 Piacenza (PC) e la relativa dichiarazione del progettista abilitato che assevera la



conformità del progetto alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001.

Vista la richiesta integrazione dello scrivente Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) prot. 6113 del 19.03.2020, trasmessa al SUAP comunale, che ha provveduto a trasmettere all'istante la medesima richiesta di integrazione documentale.

Vista la nota del SUAP del 21.05.2020 prot. 11251 con cui è stata trasmessa la documentazione tecnica richiesta che, trasmessa dalla società istante, è stata redatta dall'Ing. Antonio Schinardi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza con il n. 618, con studio in Viale dell'Industria n. 19F - 29015 Piacenza (PC).

Preso atto che, come risulta dalla suddetta nota prot. 11251/2020 e dalla documentazione trasmessa ed in particolare dall'elaborato denominato "Relazione Tecnica", le opere in variante non si qualificano come sostanziali ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 15/2008, e che il progetto è stato redatto in conformità delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento a quanto disposto all'art. 146 e 149 del D.Lgs. n. 42/2004 e alla L.R. n. 8/2012, al D.P.R. n. 31/2017 e al D.Lgs. n. 152/2006.

Preso atto del parere favorevole del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti con Provvedimento Presidenziale n. 24/19 del 07.11.2019, reso ai sensi dell'art. 7, comma 8 della L.R. n. 13/1997, con le condizioni e le precisazioni in esso riportate.

Preso atto del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Frosinone, Latina e Rieti, prot. 4106-P del 20.03.2020, con le precisazioni in esso riportate.

Preso atto del parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Vigili del Fuoco di Rieti - Ufficio prevenzione incendi, prot. 4147 del 12.05.2020, con le precisazioni in esso riportate.

Visto il D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Visti lo strumento urbanistico generale e il Regolamento Edilizio Comunale vigenti;

**ESPRIME PARERE DI CONFORMITÀ EDILIZIA-URBANISTICA  
FAVOREVOLE**

per quanto di competenza ed ai soli fini della conformità urbanistica ed edilizia in merito all'intervento di variante proposto ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e, fatti salvi i diritti dei terzi, nel rispetto delle considerazioni e delle valutazioni contenute nei pareri con condizioni e/o prescrizioni espressi dagli Enti di competenza indicati in premessa.

Il presente parere si riferisce esclusivamente alle opere richieste ed evidenziate negli elaborati progettuali e non costituisce sanatoria o presa d'atto di eventuali stati di fatto esistenti abusivamente.



Il presente atto non costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento la cui legittimità resta in ogni caso subordinata al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 e delle necessarie autorizzazioni o atti di assenso, comunque denominati, di competenza di enti e amministrazioni diversi dal Comune, con la precisazione lo stesso non incide sugli obblighi e gli impegni assunti dalla società richiedente con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti e/o la società Parco Industriale della Sabina S.p.A..

Fara in Sabina, lì 03.06.2020

**Il Responsabile del Settore**

**ARCH. GIANNI PENTA**

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
RIETI

PROT 12661 del 10.06.2020



REGIONE  
LAZIO

**AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 07462781 - PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - Direttore Dott. Pietro Dionette

U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica- Direttore: Dott. P. Dionette  
tel.0746/279838 - fax 0746.277915 - e.mail: p.dionette@asl.rieti.it

Prot. 31535

Rieti, 03 GIU. 2020

SUAP del Comune di Fara in Sabina

Via Santa Maria in Castello, 12

02032 Fara In Sabina (RI)

Pec: suap@pec.farainsabina.gov.it

Oggetto: Parere Igienico-Sanitario relativo alla realizzazione di nuovo insediamento logistico -  
Lotto L16+L18 +L19.

Premesso che la competenza relativa all'accertamento della conformità allo strumento urbanistico è propria dell'Ufficio Tecnico Comunale e non di questa U.O.;

- Vista l'indizione della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14 bis, c. 2 della L. 241 del 07/10/1990 e ss.mm.ii, in merito a quanto specificato in oggetto;
- Vista la documentazione prodotta in formato elettronico consultabile sul sito ufficiale del Comune di Fara in Sabina al link:  
<https://www.farainsabina.gov.it/amministrazione/conferenze-di-servizi/category/70-suap008-Lotto-L16-L18-L19.html>

**SI ESPRIME PARERE IGIENICO SANITARIO  
FAVOREVOLE**

Istruttori

T.d.P. Dott. Fabrizio Boncompagni

T.d.P. Dott. Michele Amorosi

Il Direttore del Servizio  
Dott. Pietro Dionette

5



# CITTÀ DI FARA IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

SETTORE PIANIFICAZIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO  
UFFICIO DI TUTELA PAESAGGISTICA

Protocollo n. 15320 del 16.07.2020 .  
Pratica n. 74/2018

(da citare nelle eventuali risposte)

Al SUAP del  
Comune di Fara in Sabina  
c/a Dott.ssa Paola Oro  
SEDE



Oggetto: **SUAP008 - LOTTO: L16+L18+L19**  
**"Richiesta di provvedimento autorizzativo unico in variante ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, per la realizzazione di nuovo insediamento logistico - lotto: L16+L18+L19".**  
**RISCONTRO**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la nota del SUAP del 10.03.2020 prot. 5630 di indizione di Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990, finalizzata all'approvazione del progetto presentato al S.U.A.P. comunale in data 27.02.2020 ed acquisito al prot. 4624, dall'Arch. Fabrizio Miluzzo giusta delega conferita dal Dott. Massimiliano Bernes, nato a Milano (MI) il 24.04.1974, in qualità di rappresentante legale della Società AEW Ciloger - sede secondaria italiana delegata a sua volta da AEW s.a.r.l., per l'approvazione del progetto di variante al Provvedimento Autorizzativo Unico n. 5 del 17.04.2019 rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/10, per la realizzazione di un "NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO", all'interno del Piano Regolatore Generale Consortile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti sull'area distinta in catasto al Foglio n. 25 Particella n. 401 ed al Foglio n. 26 Particelle n. 308 e 311, classificata come zona "industriale" disciplinata dall'art. 16 delle relative N.T.A. - LOTTO: L16+L18+L19, rilasciato all'Ing. Giuliano Mantagnini, in qualità di legale rappresentante della società Parco Industriale della Sabina S.p.A., con sede legale in Via degli Agresti n. 6, 40123 Bologna;

Visto che l'area oggetto di intervento risulta essere sottoposta in maniera marginale a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 42/04 "immobili ed aree specificatamente individuati dal Piano Paesaggistico", ed in particolare: lett. d) "i beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e i territori contermini per una fascia di 100 (cento) metri";

Ricordato che la medesima area è stata oggetto di indagini archeologiche propedeutiche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, disposte dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio;

Visto il precedente parere ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Frosinone, Latina e Rieti, prot. 15023 del 20.11.2018, reso nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta per il rilascio del titolo edilizio sopra menzionato, e considerato che la stessa ha rilevato che:

- negli anni precedenti (2011-2013) l'area interessata dalla perimetrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti è stata interessata da indagini e scavi archeologici condotti sotto la sorveglianza per i Beni Archeologici del Lazio tramite il Funzionario Archeologo dott. Alessandro Betori, che hanno svincolato gran parte della superficie, tra cui i lotti su cui insiste l'intervento in oggetto. L'elaborato grafico relativo è presente nella documentazione allegata all'istanza;
- l'intervento ricade in un'area interessata solo marginalmente dalla fascia di rispetto dei beni archeologici puntuali individuati dal PTPR ma, a fronte di quanto esposto al punto precedente,

Città di Fara in Sabina  
via S. Maria in Castello, 12  
02032 - Fara in Sabina (RI)

Tel. - 0765/27791  
Fax. - 0765/277057  
www.farainsabina.gov.it

Tel. - 0765/2779326  
Fax. - 0765/2779400  
urbanistica@farainsabina.gov.it



*non si rende necessario prendere in considerazione tale incidenza meramente grafica e per di più smentita dalle indagini effettuate.*

*Per quanto sopra esposto questo ufficio non ritiene di esprimere rilievi su quanto in progetto.”;*

Considerato che dalla documentazione tecnico-amministrativa trasmessa, di cui al prot. 4624 del 27.02.2020, non risultavano chiaramente descritte e rappresentate le opere in variante rispetto al progetto approvato e conseguentemente identificate e classificate ai sensi della normativa vigente; circostanza questa che non consentiva allo scrivente ufficio di valutare se l'intervento in progetto necessitasse di preventivo parere ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, di competenza regionale ovvero delegato ai comuni ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 8/2012 e s.mm.ii., o se invece fosse totalmente escluso ai sensi del D.P.R. n. 31/2017;

Vista la richiesta di integrazione prot. 6112 del 19.03.2020 di questo ufficio trasmessa al SUAP comunale, con il fine di chiarire gli aspetti sopra evidenziati;

Preso atto del parere prot. 4106 del 20.03.2020 espresso dal MiBACT "Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio" nell'ambito della Conferenza di Servizi, ed acquisito al protocollo comunale n. 6200 del 20.03.2020;

Vista la nota prot. 11251 del 21.05.2020 del SUAP comunale con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa prodotta dall'istante in data 22.04.2020 ed acquisita al prot. n. 10719/2020;

Esaminata la documentazione tecnica ed amministrativa redatta dall'Ing. Antonio Schinardi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza con il n. 618, con studio in Viale dell'Industria n. 19F - 29015 Piacenza (PC); ed in particolare la specifica attestazione riguardo l'esclusione dell'intervento di variante dalla richiesta di nuova autorizzazione paesaggistica, così come testualmente riportato nelle conclusioni: *"Alla luce di quanto sopra ed in risposta al chiarimento richiesto si attesta che l'intervento rientra tra quelli previsti dall'allegato "A", punto A.31 dell'art. 2 del D.P.R. 31/2017 e pertanto ne chiede l'archiviazione dell'istanza di Sub-delega presentata unitamente agli altri documenti della variante al progetto."*

Visto e considerato quanto sopra, con la presente si prende atto della espressa dichiarazione resa dal professionista incaricato, Ing. Antonio Schinardi, circa la non assoggettabilità dell'intervento di variante in argomento ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/04 poiché ricompreso tra quelli indicati al p.to A.31 dell'Allegato A del D.P.R. n. 31/2017, e pertanto non si esprimono rilievi in merito alle opere di variante in argomento.

**Il Responsabile del Procedimento**

**ING. ANDREA VALENZI**

**Il Responsabile del Settore**

**ARCH. GIANNI PENTA**





**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

(D.P.R. n° 1383 del 27 Settembre 1965 )  
(Ente Pubblico Economico – art. 36 Legge n° 317 del 05 Ottobre 1991)

Prot. n. 2803/20

Allegati n°

Risposta a nota

del

Rieti, li 20/07/2020

c.f. 80001270570

P.IVA 00559490578

**Al Comune di Fara in Sabina**

Settore affari Generali – Sviluppo economico ed  
attività produttive – Pubblica istruzione  
Sportello unico per le attività produttive  
[suap@pec.farainsabina.gov.it](mailto:suap@pec.farainsabina.gov.it)  
[p.oro@farainsabina.gov.it](mailto:p.oro@farainsabina.gov.it)

PROT 15405  
del 22.07.2020

Oggetto: “Provvedimento Autorizzativo Unico in Variante ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, per la realizzazione di un nuovo insediamento logistico – Lotto : L16+L18+L19”.

Con riferimento alla nota Prot. n. 13.016 del 16.06.2020 (Suap008 – Lotto: L16+L18+L19), trasmessa a mezzo *pec* da codesta Amministrazione ed acquisita agli atti dell’Ente con Prot. n. 2.410/20 del 16.06.2020, visionati gli elaborati progettuali di cui all’oggetto e richiamato quanto già determinato dal Consorzio con Provvedimento del Commissario N. 145/19 del 08.11.2019, si conferma il parere rilasciato in precedenza (parere del Responsabile del Procedimento N. 24/19 del 07.11.2019), che per memoria si rimette in allegato alla presente.

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Emiliano FAGIANI)



Si allega in copia alla presente:

- Parere del R.U.P. n. 24/19 del 07.11.2019

EF/AU/au

Via dell' Elettronica s.n.c. - 02100 RIETI (ITALY) - [info@consorzioindustriale.com](mailto:info@consorzioindustriale.com)  
Tel +39 (0)746/27.11.06 Fax +39 (0)746/27.19.91

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)  
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 Legge n. 317 del 05 ottobre 1991)

<>°°<>

**PARERE del RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

N° 24/19

del

**07 Novembre 2019**

<>°°<>

**OGGETTO:**

Parco Industriale della Sabina S.p.A.

*"Variante al Permesso di Costruire Prot. n. 19958/2018 del 25.07.2018  
autorizzato con provvedimento finale unico n. 5 del 17.04.2019".*

L'anno *duemiladiciannove* il giorno *sette* del mese di *Novembre*  
*alle ore 13.00* - in Rieti, presso la sede del Consorzio

***l'Ing. Emiliano FAGIANI***

quale Responsabile del Procedimento

con giusta delega del Commissario con Provvedimento n. 11/19 del 26/02/2019



**VISTA** la documentazione progettuale acquisita dall'Ente a seguito delle indicazioni fornite nella nota dello Studio MDM ingegneria & architettura del 23.05.2019, acquisita agli atti d'ufficio in data 27.05.2019 con prot. n. 2.279/19, riguardante la richiesta avanzata dalla Soc. Parco Industriale della Sabina S.p.A. di acquisizione del parere di competenza sul progetto di "Variante al Permesso di Costruire Prot. n. 19958/2018 del 25.07.2018 autorizzato con provvedimento finale unico n. 5 del 17.04.2019" da realizzarsi sui Lotti n. L16, L18 e L19 di proprietà, siti nella frazione di Passo Corese nel Comune di Fara in Sabina, distinti in Catasto Terreni di detto Comune al foglio 25 mapp. 401 e foglio 26 mapp. 308-311 e ricadenti in un'area classificata "Zona Industriale" dal vigente P.R. Consortile;

**VISTO** l'Accordo Transattivo del 04/11/2019 (Prot. n. 4.703/19 del 06.11.2019) tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti e la Soc. Parco Industriale della Sabina S.p.A. ed in particolare quanto previsto al punto 2.2.2) lettera C);

**RICHIAMATO** il Provvedimento Presidenziale n. 45/18 del 20/11/2018 riguardante il parere di competenza rilasciato da Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti sul progetto denominato "Nuovo insediamento logistico - Lotti n. L16, L18 ed L19" - Soc. Parco Industriale della Sabina S.p.A.;

**RICHIAMATA** la Convenzione siglata tra il Parco Industriale della Sabina S.p.a. e il Consorzio il 29.10.2003 ed in ultimo modificata con atto del Notaio Gianfelice il 18.11.2015 Repertorio n. 12733 raccolta n. 7574;

**VISTA** la relazione dell'Ufficio Tecnico consortile Prot. n. 4.738 del 07.11.2019, agli atti d'ufficio, nella quale si dichiara che il Consorzio può esprimere parere favorevole ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 7 della Legge Regionale n.13/97;

**PRESO ATTO** che gli elaborati redatti dall'Ing. Antonio Schinardi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri PC-618, sono conformi alle Norme di Attuazione allegate al Piano Regolatore consortile ed in particolare agli artt. 7 ed 8, approvato con delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 13 del 26.10.2016, pubblicata sul S.O n. 2 del BUR Lazio n. 98 del 09.12.2016;

**RICHIAMATA** la Delibera di C.d.A. n. 69/18 del 13.04.2018 con la quale si esprime il favorevole assenso sul progetto inerente le opere di urbanizzazione denominato "Nuovo Agglomerato Industriale di Passo Corese - Comune di Fara in Sabina Progetto Esecutivo-stralcio funzionale n.1 bis e 2 - Variante n°3";

**VISTI** in particolare gli artt. 7 - 8 - 14 - 16 - 19 delle richiamate Norme di Attuazione del Piano Regolatore Consortile;

**D E T E R M I N A**

- a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di rilasciare, per quanto di competenza e salvo diritto di terzi, il proprio favorevole assenso sul progetto di "Variante al Permesso di Costruire Prot. n. 19958/2018 del 25.07.2018 autorizzato con provvedimento finale unico n. 5 del 17.04.2019" della Soc. Parco Industriale della Sabina S.p.A., redatto dall'Ing. Antonio Schinardi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri PC-618 - consentendo l'ulteriore corso presso gli altri Enti;
- c) di impegnare la Soc. Parco Industriale della Sabina S.p.A.:
  - 1. ad acquisire il preventivo parere del Consorzio per le attività che si svolgeranno nell'immobile nel rispetto delle attività ammesse ai sensi del comma 3 dell'art. 16 delle citate N.T.A. allegate al Piano Regolatore consortile vigente;



64

2. al rispetto degli obblighi determinati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 46/06/A nella seduta del 31 Maggio 2006 e s.m.i.;
  3. al rispetto delle condizioni ed obblighi dei diversi regolamenti consortili;
  4. al rispetto della disciplina e del conseguente sistema di computo e fatturazione dei servizi che verranno erogati nell'area consortile (quali a titolo indicativo e non esaustivo: fornitura idrica, servizio depurazione, manutenzione strade, verde e pubblica illuminazione) di cui la stessa è stata edotta, evidenziando, fin d'ora, come il mancato pagamento degli oneri relativi ai servizi erogati costituisce titolo per la sospensione dei servizi anche diversi da quelli per cui non è stato effettuato il pagamento;
  5. a provvedere agli allacci ai servizi consortili che verranno realizzati, a cura e spese dell'assegnatario sotto le direttive degli Uffici del Consorzio.
  6. a presentare separata istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte del Consorzio, mediante regolare "Contratto di concessione allo scarico", nel rispetto del "Regolamento per l'immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e per il trattamento di depurazione nell'impianto consortile" redatto in funzione del D.lvo 152/06.
  7. al rispetto del "Regolamento del servizio di distribuzione di acqua potabile ed antincendio dell'agglomerato produttivo di Rieti-Cittaducale" di cui la Società ha preso visione;
  8. al rispetto delle condizioni ed obblighi del "Regolamento per la concessione dei passi carrabili" approvato dal C.d.A. nella seduta del 13.10.05 e s.m.i. ed al relativo versamento della tassa d'uso annuale;
- d) di impegnare la Società Parco Industriale della Sabina S.p.A., a presentare a questo Ente, per la necessaria approvazione, la verifica degli standard urbanistici relativi ai parcheggi nel caso di eventuali futuri frazionamenti della corte esterna;
- e) di impegnare la Società Parco Industriale della Sabina S.p.A., per ciò che concerne il posizionamento della "Gatehouse B", a rispettare la distanza di mt. 10,00 dalla strada;
- f) di impegnare preventivamente la richiedente Società, per i lavori relativi ai passi carrabili da eseguirsi esternamente al lotto aziendale su pertinenze consortili, a: comunicare le dimensioni dei passi e l'inizio dei lavori, acquisire tutti i permessi eventualmente necessari da parte di altri Enti territorialmente competenti e rispettare le prescrizioni indicate dall'ufficio tecnico dell'Ente;
- g) che l'eventuale mancata acquisizione dei titoli amministrativi e/o autorizzazioni di qualsiasi natura necessari allo svolgimento dell'attività di cui al presente atto, non costituisce titolo per eventuali pretese risarcitorie e/o rimborsi da parte della Società Parco Industriale della Sabina S.p.A. per l'eventuale mancata e/o parziale attuazione dell'intervento;
- h) che il perfezionamento e la validità del presente atto è subordinato al pagamento degli oneri di cui al precedente punto c) 2., da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della decisione assunta.
- i) che il presente atto non comporta oneri economico finanziari a carico del Bilancio dell'Ente.

EF/AU/au

Parere progetto - Parco Industriale della Sabina S.p.A.

Il presente provvedimento viene come appresso sottoscritto

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Emiliano Fagiani)



**Imp., Bollo, Registro ecc., corrisposta in  
abbonamento Art. 23 e 24 D.P.R. 29.09.73  
n. 601.**

Stampato e distribuito in conformità con le disposizioni del Regolamento n. 4 del 20/01/2004 del Ministero delle Attività Produttive.



PROT n 16466 del 28/07/2020

9



**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
DIRETTORE: Dott Pietro DIONETTE

Prot. 37778

Rieti, 07 Luglio 2020



Al S.U.A.P.  
Comune di Fara in Sabina  
Piazza Santa Maria in castello n° 12  
02032 Fara in Sabina (RI)  
Pec: [suap@pec.farainsabina.gov.it](mailto:suap@pec.farainsabina.gov.it)

**OGGETTO: Conferenza di servizi decisoria, ex articolo 14, comma 2, Legge 241/1990.**

Vista la richiesta pervenuta via P.E.C a questa Azienda in data 21.05.2020 e assunta al protocollo n° 43937 di questo Dipartimento in data il 24.08.2018, con la quale si richiede "Richiesta di provvedimento autorizzativo unico ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n° 160/2010, per la realizzazione di un "Nuovo Insediamento Logistico" - Lotti n. L16, L18 ed L19. Conferenza di servizi decisoria, ex articolo 14, comma c2, Legge n° 241/1990 - Forma semplificata in modalità asincrona". Rettifica noto protocollo 11195 del 20.05.2020 - Trasmissione ed integrazione - fissazione nuovi termini.

Premesso che

- la competenza relativa all'accertamento della conformità allo strumento Urbanistico Comunale è propria dell'Ufficio Tecnico Comunale e non di questa U.O.C.;

1. Vito il parere espresso da questa Azienda in data 21.11.2018, protocollo n° 61517;
2. Visto il T.U.L.L.S.S. n° 1265 del 27 luglio 1934;
3. Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e ss.mm.ii;
4. Visto il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n° 152 "Testo unico sulle acque" recante "Norme in materia ambientale" (G.U. n° 88 del 14 Aprile 2006 e ss.mm.ii (artt 74 e 113));
5. Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n° 42 del 27 Settembre 2007 "Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) ai sensi del D.L.gv. 152/99 e ss.mm.ii.", articolo 24;
6. Visto il Decreto Legislativo 16 Gennaio 2008, n°4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n° 152 recante norme in materia ambientale" (G.U. 29 Gennaio 2008, n° 24 S.O.);
7. Visto il Decreto Legislativo 10 Dicembre 2010, n.219 "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque" (G.U. n° 296 del 20 Dicembre 2010)

**U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica**  
Direttore: Dottor Pietro Dionette  
Tel. 0746.279838 - Fax 0746.279915 - e-mail: [p.dionette@asl.rieti.it](mailto:p.dionette@asl.rieti.it)  
PEC: [dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it](mailto:dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it)  
Responsabile del Procedimento: Dottor Gianluca Fovi De Ruggiero  
Tel. 0746.279864 - Fax 0746279915  
Mail: [g.fovideruggiero@asl.rieti.it](mailto:g.fovideruggiero@asl.rieti.it)

8. Vista la D.G.R. (Regione Lazio) n° 219 del 13 Maggio 2011 "Adozione del documento concernente - Caratteristiche Tecniche degli impianti di Fitoripulazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti -";
9. Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 819 del 28 Dicembre 2016 "Adozione dell'aggiornamento del Piano della Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.R.) in attuazione del Decreto legislativo 152/2006" e ss.mm.ii.;
10. Vista la relazione tecnico-descrittiva e il Permesso di Costruire a firma del Dottor Ingegnere Antonio Schinardi;
11. Vista la "delega deposito richiesta Permesso di Costruire L16+L18+L19 da P.I.S. Spa" al Dottor Architetto Miluzzo;
12. Vista la notifica da parte del Dottor Architetto Fabrizio Miluzzo in qualità di tecnico delegato dal proprietario alla presentazione del progetto in oggetto, in virtù dell'atto allegato;
13. Vista la relazione tecnica a firma dell'Ingegnere Dott. Antonio Schinardi;
14. Vista la Relazione idrogeologica a firma del Geologo Dottor Leonardo Nolisco "[...] in conclusione è possibile affermare che lo studio idrogeologico dimostra la compatibilità del sito in esame in relazione sia ai lavori di scavo e riporto per la formazione del lotto + 59.00 (lavori per altro già autorizzati nell'ambito delle OO.UU. dell'intero agglomerato industriale con VIA del 24.09.2007 prot. 164106 e con PDC n°60/2008 del 14.01.2008 e successive varianti prorogata al 15.01.2021) sia dei lavori di realizzazione del fabbricato ad uso deposito oggetto della presente richiesta di permesso.


si esprime parere **FAVOREVOLE**

Si ricorda inoltre che il presente parere viene rilasciato **fatti salvi tutti i diritti di terzi** e non esime il/la richiedente/i dall'ottenimento degli ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni previsti dalle leggi vigenti laddove risultino necessari non costituendo di fatto titolo di legittimità a sanatoria di eventuali abusi

Si rimanda ai competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale la verifica degli aspetti urbanistici, edilizi, impiantistici ed amministrativi eventuali deroghe e/o condoni. non costituendo di fatto questo parere titolo di legittimità a sanatoria di eventuali abusi.

Estensore

T.d.P. Dott. Matteo Berti



Medico Istruttore


Dottor Gianluca Fovi De Ruggiero



Dott. Gianluca Fovi De Ruggiero  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SERVIZIO I.S.P.  
AZIENDA U.S.L. RIETI

Responsabile del procedimento

Dottor Pietro Dionette  
Direttore U.O.C. I.S.P.



U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: Dottor Pietro Dionette

Tel. 0746.279838 - Fax 0746.279915 - e-mail: p.dionette@asl.rieti.it

PEC: dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it

Responsabile del Procedimento: Dottor Gianluca Fovi De Ruggiero

Tel. 0746.279864 - Fax 0746279915

Mail: g.fovideruggiero@asl.rieti.it